

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### ***“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane”***

<b>Art. 1</b>
<b>(Oggetto e finalità)</b>
<p>1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.</p>
<b>Art. 2</b>
<b>(Destinatari degli interventi)</b>
<p>1. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.</p>
<b>Art. 3</b>
<b>(Funzioni)</b>
<p>1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:</p>
<p>a) promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;</p>
<p>b) promuove e monitora l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:</p>
<p>1) parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;</p>
<p>2) libertà di scelta e autonomia decisionale;</p>
<p>3) assenza di abusi e maltrattamenti;</p>
<p>4) diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare;</p>

5) partecipazione e inclusione sociale;
6) forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;
c) promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;
d) promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla lettera b), nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
e) promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
f) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1 delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
g) promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane e iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo;
h) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche e private accreditate;
i) promuove iniziative a tutela delle persone anziane anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;
j) nel caso di segnalazioni di omissioni o di inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera b), effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;
k) denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o in ragione delle sue funzioni;
l) segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

<p>m) può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;</p>
<p>n) su richiesta dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a disposizioni riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;</p>
<p>o) compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 12, attiva progetti specifici di studio, promozione, comunicazione e formazione sui diritti degli anziani, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati o del Terzo settore;</p>
<p>p) può promuovere, d'intesa con i competenti Assessorati, eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.</p>
<p><b>Art. 4</b></p>
<p><b>(Autonomia, indipendenza e riservatezza)</b></p>
<p>1. Il Garante svolge le sue funzioni nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, in piena autonomia e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi regionali.</p>
<p>2. Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione e società a partecipazione regionale, le informazioni e la documentazione necessarie all'esercizio delle proprie funzioni nei limiti consentiti dalla legge.</p>
<p>3. Il Garante è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni.</p>
<p>4. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali</p>

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).
<b>Art. 5</b>
<b>(Elezione, durata e prorogatio dell'incarico)</b>
1. Il Garante è scelto tra persone di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, almeno triennale, nell'ambito dei diritti delle persone anziane e delle problematiche connesse all'età senile ed in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del titolo di laurea magistrale in scienze giuridiche, umanistiche o sociali.
2. Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa stessa. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il suddetto quorum, è eletto comunque il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa. Nel caso di mancata deliberazione della nomina da parte dell'Assemblea legislativa, trova applicazione l'articolo 11-ter della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
3. Ai fini del procedimento per la presentazione delle candidature, per la valutazione dell'ammissibilità e per l'individuazione dell'elenco degli idonei, si applica quanto previsto dagli articoli 2-bis e 2-ter della l.r. 11/1995.
4. Il Garante dura in carica tre anni con decorrenza dalla data della deliberazione di nomina ed è rieleggibile una sola volta. Alla scadenza naturale del mandato rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo Garante.
<b>Art. 6</b>
<b>(Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata)</b>
1. Non sono eleggibili a Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 11/1995.
2. Al Garante si applicano le incompatibilità previste all'articolo 3-bis della l.r. 11/1995 e il divieto di cumulo di incarichi previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 della l.r. 11/1995, il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
4. L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi

<p>altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi conflitto di interesse attuale e concreto con le funzioni proprie dell'incarico.</p>
<p>5. Qualora sopravvenga, durante il mandato, una condizione di ineleggibilità o si verifichi una ipotesi di incompatibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti e può eventualmente ascoltare l'interessato. Nel caso si accerti la sussistenza di una causa di incompatibilità, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente dell'Assemblea legislativa invita l'interessato a rimuovere tale causa entro dieci giorni e se l'interessato non ottempera all'invito lo dichiara decaduto dall'incarico, con proprio provvedimento, dandone immediata comunicazione all'Assemblea legislativa. Il Garante è dichiarato decaduto, sempre con provvedimento del Presidente dell'Assemblea legislativa, comunicato all'Assemblea legislativa stessa, anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.</p>
<p>6. L'Assemblea legislativa può revocare il Garante, in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati all'Assemblea legislativa, previo apposito procedimento che garantisca la possibilità di contraddittorio con l'interessato.</p>
<p>7. Il Garante ha facoltà di rinunciare alla carica in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima. Entro quindici giorni dalla comunicazione deve essere avviato il nuovo procedimento per la presentazione delle candidature ai sensi dell'articolo 5, comma 3.</p>
<p>8. L'Assemblea legislativa, in caso di morte o accertato impedimento permanente, nonché nel caso di decadenza del Garante, deve avviare il procedimento per la presentazione delle candidature entro quindici giorni dal verificarsi della causa di cessazione della carica.</p>
<p><b>Art. 7</b></p>
<p><b>(Trattamento economico)</b></p>
<p>1. Al Garante è attribuita una indennità mensile in misura pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali.</p>
<p>2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.</p>
<p><b>Art. 8</b></p>

<b>(Sede e organizzazione)</b>
1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa che mette a disposizione i locali e i mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, presenti nelle proprie dotazioni strumentali e logistiche.
2. La Giunta regionale mette a disposizione del Garante, nell'ambito della propria dotazione organica, le risorse umane necessarie.
<b>Art. 9</b>
<b>(Rapporti di collaborazione)</b>
1. Il Garante collabora con il Difensore civico regionale, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, segnalando situazioni di comune interesse e agendo nel pieno rispetto delle competenze specifiche attribuite a ciascuno nei rispettivi ambiti.
2. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, collabora con analoghe figure regionali o locali in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza. Opera altresì in collaborazione e collegamento con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti i diritti delle persone anziane e con i soggetti pubblici e privati interessati.
<b>Art. 10</b>
<b>(Relazioni del Garante)</b>
1. Il Garante presenta annualmente, entro il mese di marzo, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alle funzioni e attività dello stesso Garante.
2. L'Assemblea legislativa esamina la relazione del Garante di cui al comma 1 in un'apposita seduta convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa e adotta eventuali atti di indirizzo, misure e interventi ritenuti necessari.
3. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento una relazione ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale. Il Presidente dell'Assemblea legislativa dispone l'iscrizione della relazione all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, affinché la stessa la discuta.
4. Le Commissioni consiliari permanenti competenti per materia possono convocare il Garante per acquisire dati e informazioni sull'attività svolta, utili per l'adozione di atti di indirizzo da parte dell'Assemblea legislativa ai fini della programmazione regionale in materia.

<b>Art. 11</b>
<b>(Norma di rinvio)</b>
1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge in ordine alla nomina, decadenza e cessazione della carica del Garante, trovano applicazione le disposizioni della l.r. 11/1995.
<b>Art. 12</b>
<b>(Norma finanziaria)</b>
<b>1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della presente legge è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00.</b>
<b>2. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma 1 è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2026-2028 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1.</b>
<b>3. All'attuazione degli interventi previsti all'articolo 9, commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale."</b>

## Relazione illustrativa

L'effetto combinato della riduzione della natalità e dell'aumento dell'aspettativa di vita ha determinato un progressivo invecchiamento della popolazione italiana: l'Italia è attualmente, dopo il Giappone, il Paese più anziano al mondo.

Sebbene il fenomeno dell'inverno demografico registri una forte variabilità a livello regionale, l'Umbria si colloca al quinto posto tra le regioni che presentano un segmento crescente di popolazione superiore ai 65 anni, soglia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità individua come età di passaggio alla condizione di "anziano".

Il 31 marzo 2025 l'ISTAT ha diffuso i dati provvisori relativi al bilancio demografico per l'anno 2024.

In base a tali stime, alla data dell'1 gennaio 2025, l'Ufficio regionale di Statistica della Regione Umbria delinea un quadro demografico in cui la popolazione di età superiore ai 65 anni rappresenta il 27,3% del totale, in aumento dello 0,9% rispetto al 2024.

L'indice di vecchiaia, che misura il rapporto tra anziani e bambini, è del 246,6% ed equivale a quasi 25 anziani ogni 10 bambini.

La presente proposta di legge si inserisce pertanto in un contesto sociale e demografico in continua evoluzione nel quale la componente dei cittadini ultrasessantacinquenni pone nuove sfide in termini di tutela dei diritti fondamentali e di garanzia di una piena partecipazione alla vita sociale, promuovendo un approccio inclusivo, di ascolto e di valorizzazione.

La Costituzione italiana riconosce e tutela i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), la dignità sociale (art. 3) e il diritto alla salute (art. 32); tali principi trovano ulteriore rafforzamento in numerosi strumenti normativi internazionali e comunitari, quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (in particolare gli articoli 21 e 25) e le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sulla protezione dei diritti delle persone anziane.

L'avanzare dell'età, l'insorgere di patologie o la progressiva perdita di autonomia collocano gli individui anziani in una condizione di accresciuta vulnerabilità che incide spesso sulla capacità di esercitare pienamente i propri diritti e denunciare situazioni di disagio, esponendoli a rischi maggiori. Episodi di discriminazione, marginalizzazione, deprivazione materiale, solitudine, talvolta degenerati in veri e propri abusi e maltrattamenti, possono emergere in diversi ambiti: dall'accesso ai servizi socio-sanitari alla fruizione delle prestazioni assistenziali, dalla tutela patrimoniale alla piena partecipazione alla vita sociale e culturale e persino all'interno del nucleo familiare stesso.

Dal quadro appena descritto emerge la necessità di adottare uno strumento specifico e dedicato che possa rappresentare un presidio costante per la salvaguardia dei diritti e degli interessi delle persone anziane. A tal fine la proposta di legge per l'istituzione del Garante regionale dei diritti della persona anziana rappresenta per l'Umbria un contributo fondamentale nel rafforzamento delle politiche di welfare e nella costruzione di una società più equa e inclusiva. Riconoscere il valore intrinseco e la dignità di ogni individuo, a qualsiasi età, è un principio fondamentale che definisce e qualifica il nostro concetto di società; non è solo un atto di civiltà, ma anche un investimento lungimirante sul futuro.

L'istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane persegue le seguenti finalità: promuovere e tutelare i diritti fondamentali delle persone anziane, garantendo il rispetto della loro dignità, libertà e autonomia in ogni ambito della vita; prevenire e contrastare ogni forma di abuso, di violenza fisica o psicologica, di discriminazione economica o sociale; vigilare sull'applicazione delle leggi regionali e nazionali in materia di diritti degli anziani e sul rispetto degli standard di qualità dei servizi a loro dedicati (sanitari, sociali, assistenziali, residenziali e semiresidenziali); favorire l'invecchiamento attivo e l'inclusione sociale delle persone anziane, promuovendone la partecipazione alla vita della comunità e valorizzandone il contributo; costituire un punto di riferimento e di ascolto per le persone anziane, i loro familiari e le associazioni di tutela, offrendo supporto, orientamento e consulenza; formulare proposte e raccomandazioni agli organi regionali competenti per l'adozione di politiche ed interventi volti a migliorare la qualità della vita degli anziani; sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche relative all'invecchiamento e sulla necessità di costruire una società più inclusiva e rispettosa delle diverse età della vita.

La Regione Umbria attraverso l'istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone anziane si impegna con maggiore concretezza a garantire che ogni cittadino possa vivere la terza età con serenità, dignità e piena realizzazione, godendo appieno di tutti i diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale e fondanti la nostra società.

## Relazione tecnica

**L'articolo 1 (Oggetto e finalità)** istituisce la figura del Garante regionale dei diritti delle persone anziane.

### Effetti finanziari

*L'istituzione di una nuova figura fa presumere nuovi oneri finanziari e amministrativi per il bilancio regionale, la cui conformazione viene determinata dalle disposizioni degli articoli successivi.*

**L'articolo 2 (Destinatari degli interventi)** definisce come destinatari degli interventi le persone di 65 anni o più residenti o domiciliate, anche temporaneamente nel territorio regionale.

### Effetti finanziari

*La definizione della platea dei beneficiari può influire a determinare gli oneri finanziari in relazione alle funzioni da svolgere dal Garante in combinato disposto con le disposizioni degli articoli successivi.*

**L'articolo 3 (Funzioni)** affida al Garante diverse funzioni:

- ✓ promozione, monitoraggio e tutela dei diritti delle persone anziane,
- ✓ promozione di forme di collaborazione con gli enti del terzo settore,
- ✓ promozione di iniziative a sostegno della partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali,
- ✓ promozione di misure a livello regionale per l'invecchiamento attivo,
- ✓ collabora con istituzioni ed enti competenti a vigilare sulle attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private accreditate,
- ✓ denunciare fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio,
- ✓ segnalare agli organi competenti fattori di rischio,
- ✓ promuovere eventi formativi e buone pratiche amministrative,
- ✓ esprimere pareri su richiesta dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale,
- ✓ inviare proposte finalizzate ad incrementare il benessere degli anziani ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa statale o regionale,
- ✓ attivare progetti di studio, promozione, comunicazione e formazione, compatibilmente con le risorse assegnate ai sensi della norma finanziaria.

### Effetti finanziari

*Le funzioni da svolgere da parte del Garante potranno essere coperte finanziariamente dal trattamento economico riconosciuto ai sensi dell'articolo 7 al Garante stesso e per quanto riguarda iniziative e progetti specifici da un'autorizzazione ulteriore di spesa annuale nell'ambito del bilancio di previsione regionale.*

**L'articolo 4 (Autonomia, indipendenza e riservatezza)** sancisce l'autonomia e l'indipendenza del Garante, che opera senza forme di controllo gerarchico da parte degli organi regionali e con il diritto di ottenere informazioni e documentazione da enti, agenzie e aziende istituite dalla Regione o dalle società partecipate, Inoltre l'articolo ribadisce il

rispetto del regolamento UE in materia di trattamento dei dati personali e la riservatezza delle informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Effetti finanziari

*Le disposizioni sono di carattere ordinamentale senza effetti finanziari diretti.*

**L'articolo 5 (Elezione, durata e prorogatio dell'incarico)** definisce i requisiti professionali necessari per essere scelti come Garanti, le modalità di presentazione e valutazione delle candidature e di elezione da parte dell'assemblea legislativa.

L'articolo al comma 4 stabilisce la durata dell'incarico in tre anni dalla nomina e la possibilità di essere rieletti una sola volta,

Effetti finanziari

*Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e procedurale senza effetti finanziari diretti.*

**L'articolo 6 (Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata)** definisce:

- ✓ ai commi 1, 2, 3, e 4 le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Garante dal momento della sua elezione
- ✓ ed ai commi 5, 6, 7 e 8 le procedure da attivare in caso di eventi intercorsi durante il mandato fino alla cessazione anticipata dell'incarico.

Effetti finanziari

*Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e procedurale senza effetti finanziari diretti.*

**L'articolo 7 (Trattamento economico)** attribuisce al Garante un'indennità mensile pari al 15% dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali ed il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale.

Effetti finanziari

*Le disposizioni hanno un effetto finanziario calcolabile per l'indennità del Garante:*

- ✓ *pari al 15% dell'indennità mensile lorda del Consigliere regionale che a normativa vigente è pari a € 6.600,00,*
- ✓ *da moltiplicare per 12 mensilità per ottenere l'onere annuale,*
- ✓ *a cui va aggiunto l'IRAP a carico della Regione pari all'8,5 dell'importo annuale lordo*

*Tabella 1 – Calcolo onere annuo per indennità del Garante regionale dei diritti delle persone anziane*

indennità di carica mensile lorda consiglieri regionali	€ 6.600,00
% dovuta al garante	15%
<b>indennità mensile Garante</b>	<b>€ 990,00</b>
mensilità	12
<b>indennità annuale Garante</b>	<b>€ 11.880,00</b>
% irap sul lordo annuale a carico dell'ente	8,50%
<b>IRAP sul lordo annuale a carico dell'ente</b>	<b>€ 1.009,80</b>
<b>Totale onere indennità annuale + IRAP</b>	<b>€ 12.889,80</b>

Oltre all'onere dovuto per l'indennità va considerato il trattamento di missione dovuto in caso di esercizio delle funzioni fuori Regione, entrambe le tipologie di oneri sono da considerare come spese continuative a carattere obbligatorio.

Per una missione fuori regione, si possono prevedere:

- ✓ oneri di trasporto in treno di 100 euro a viaggio x andata e ritorno → 200 euro
- ✓ alloggio per una notte → 100 euro
- ✓ vitto fuori sede due giorni → 100 euro

Totale 400 euro per una missione ipotetica fuori regione in Italia con un pernottamento e due giorni di attività fuori sede

Tabella 2 – Calcolo onere per trattamento di missione nell'ipotesi di una missione di due giorni fuori Regione in Italia con un pernottamento fuori sede

Costo trasporto	€ 100,00
<b>Andata + ritorno</b>	<b>€ 200,00</b>
<b>pernottamento</b>	<b>€ 100,00</b>
<b>vitto x 2 giorni fuori sede (pranzo, cena, colazione e pranzo)</b>	<b>€ 100,00</b>
<hr/>	
<b>Totale trattamento per 1 missione di 2 giorni fuori sede con 1 pernottamento</b>	<b>€ 400,00</b>

L'articolo 9 (Sede e organizzazioni) prevede che:

1. la sede del Garante sia presso l'Assemblea legislativa, che mette a disposizione locali e dotazioni strumentali nell'ambito delle proprie disponibilità,
2. le risorse umane a supporto del Garante siano messe a disposizione dalla Giunta regionale nell'ambito della propria dotazione organica.

#### Effetti finanziari

Le risorse umane e strumentali da mettere a disposizione del Garante sono intese nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per funzioni e compiti affini a quelli affidati al Garante per gli anziani.

L'articolo 9 (Rapporti di collaborazione) dispone la collaborazione del Garante per gli anziani con analoghe figure regionali o locali e con le strutture regionali competenti.

#### Effetti finanziari

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale senza ulteriori effetti finanziari.

L'articolo 10 (Relazioni del Garante) prevede che il Garante presenti una relazione annuale sull'attività dell'anno precedente all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale. Inoltre viene disegnata la procedura d'esame della relazione annuale, di ulteriori relazioni urgenti che il Garante ritenga necessario inviare o della convocazione del Garante da parte delle Commissioni consiliari permanenti dell'Assemblea legislativa.

#### Effetti finanziari

Le disposizioni sono di carattere procedurale dei compiti da svolgere nell'ambito delle attività del Garante e degli organi regionali, senza ulteriori oneri finanziari per il bilancio regionale.

**L'articolo 11 (Norma di rinvio)** dispone il rinvio alla normativa regionale LR 11/1995 *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*

*Effetti finanziari*

*La disposizione di coordinamento con la normativa regionale già vigente non determina oneri in sé.*

**L'articolo 12 (Norma finanziaria)** riepiloga gli effetti finanziari dell'articolato, quantificando e autorizzando la spesa annua nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani".

*Effetti finanziari*

*La norma finanziaria prevede a decorrere dall'anno 2026 un onere annuale come segue*

*"Art. 12 Norma finanziaria*

- 1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della presente legge è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 .*
- 2. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma 1 è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2026-2028 nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1.*
- 3. All'attuazione degli interventi previsti all'articolo 9, commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale."*

Il Consigliere regionale  
Bianca Maria Tagliaferri  
(prima firmataria)